



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di  
R A G U S A

*Convenzione di negoziazione assistita*  
*Legge 10 Novembre 2014 n. 162*

## Linee Guida

La legge 10 Novembre 2014, n. 162 – di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 Settembre 2014 (*pubblicata in G.U. il 10.11.2014*) – quale strumento alternativo alla soluzione giurisdizionale degli istituti afferenti la regolamentazione dei rapporti coniugali - ha introdotto all'art. 6 la *“negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*.

Ritenuta la opportunità di disciplinare, in attesa di specifiche disposizioni del Ministero della Giustizia, le procedure finalizzate alla corretta applicazione della novella normativa volta alla regolamentazione dei rapporti personali fra i coniugi, si dispone quanto segue:

➤ **Con riferimento alle Condizioni:**

*L'accordo, che compone la controversia – così come indicato al comma 1 dell'art. 6 della legge 162/14 – deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte, ed ai sensi del 3 comma dell'art. 6 della legge in argomento, gli avvocati medesimi devono dare espressamente atto:*

- 1. di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,*
- 3. di averle informate, in caso di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

*Nell'accordo gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5, comma 2:*

- a) l'autografia delle firme,*
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

## ➤ In ordine alla Documentazione ed alla Competenza

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita dovranno essere prodotti, in carta semplice, i **documenti** indicati nell'*allegato 1* (dove sono riportati, altresì, i criteri per la *individuazione della competenza territoriale dell'Ufficio di Procura*); lo stesso, **redatto in originale<sup>1</sup>** (e con eventuale copia per l'attestazione di deposito<sup>2</sup>) dovrà essere consegnato - da almeno uno degli avvocati che lo ha sottoscritto (o da un suo delegato) al Funzionario Giudiziario preposto alla Segreteria Generale di questo Ufficio (stanza n.7, piano -1), *dottor Emilio Borgese*, ed in sua assenza o impedimento al Cancelliere, *dottor Lorenzo Guccione*.

In caso di ulteriore indisponibilità, l'atto con la documentazione descritta, potrà essere depositato nella Segreteria degli Affari Civili e della Volontaria Giurisdizione (stanza n. 18, piano - 1) all'Assistente Giudiziario, *dottor Giovanni Cassibba*.

L'accordo, inoltre, dovrà essere corredato da una scheda di sintesi come da *allegato n. 2*.

## ➤ RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M.

In relazione alla fattispecie rappresentata nell'accordo in riferimento (convenzione di negoziazione assistita *senza figli minori, con figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti*; ossia con *figli minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero, economicamente non autosufficienti*) il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo** prefato, *entro i cinque giorni lavorativi del turno civile successivi alla presentazione della convenzione, salvo imprevisti*.

Si precisa che *i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di comunicazione (via PEC) del provvedimento del P.M.*

---

<sup>1</sup> - L'atto originale e gli allegati, resteranno agli atti dell'Ufficio.

<sup>2</sup> - Per il rilascio della copia, con l'attestazione di avvenuto deposito, è richiesta l'esazione del diritto di certificazione, nella misura di euro tre e sessantotto centesimi (€ 3,68 ) [D.M. 10 marzo 2014 – in G.U. n. 91 del 18 aprile 2014 ];


➤ **CONTRIBUTO UNIFICATO, DIRITTI DI COPIA – PERIODO FERIALE**

Al momento, in attesa che il Ministero della Giustizia precisi le modalità e gli importi di esazione relativi al deposito degli atti in argomento, *non viene richiesto il versamento del contributo unificato*.

Le eventuali e successive copie degli atti, saranno soggette al pagamento dei diritti di copia<sup>3</sup>

Con riferimento alla ipotizzata sospensione feriale dei termini della procedura stabilita per le convenzioni di negoziazione assistita, si disporrà conformemente alle emanande direttive Ministeriali.

Ragusa, 28.1.2015



<sup>3</sup> - Vedasi le tabelle di riferimento aggiornate col D.M. 10 marzo 2014 [in G.U. n. 91 del 18 aprile 2014].



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di R A G U S A  
*Convenzione di negoziazione assistita*  
*Legge 10 Novembre 2014 n. 162*

**SEPARAZIONI**

Documentazione richiesta:

- ✓ Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia;
- ✓ Certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica ove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza

**DIVORZI**

Documentazione richiesta:

- ✓ Atto integrale di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- ✓ Certificato di residenza di entrambe le parti;
- ✓ Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
  - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
  - e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
  - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 legge 162/14);
  - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge 162/14).

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza.

## MODIFICHE

### Documentazione richiesta:

- ✓ Stato di famiglia e residenza dei coniugi;
- ✓ In caso di *modifiche della separazione*:
  - I. copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata;
  - II. o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
  - III. o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
  - IV. o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)
- ✓ In caso di *modifiche del divorzio*:
  - I. Copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato;
  - II. o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 della Legge 162/14)
  - III. o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)

### Competenza territoriale:

- ✓ la Procura della Repubblica del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

## NOTE DI PRECISAZIONE

*Per le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:*

- ❖ *figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,*  
*dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autentica dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;*
- ❖ *figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,*  
*dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.*

**Scheda di sintesi dell'Accordo raggiunto a seguito di Convenzione assistita**  
*Legge 10 Novembre 2014 n. 162*

**TRA**

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Avvocato ..... PEC .....

**E**

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Avvocato ..... PEC .....

in data \_\_\_\_\_

**per la soluzione consensuale di:**

*separazione*

*divorzio:*

*cessazione degli effetti civili del matrimonio,*

*scioglimento del matrimonio*

**Con figli:**

*minorenni,*

*maggiorenni incapaci,*

*maggiorenni economicamente non autosufficienti,*

*maggiorenni portatori di handicap.*

**Senza figli:**

*minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.*

**Con patti di trasferimento patrimoniale**

**Senza patti di trasferimento patrimoniale**

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Ragusa in data \_\_\_\_\_

dall'avvocato \_\_\_\_\_